COMUNE DI
SALICE SALENTINO

****

PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 72 **Data 20 Luglio 2019**	Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 43 del 18/07/2019, avente ad oggetto: "Giudizio Tar Lecce, r.r. n. 215/2018, Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Salentino. Esecuzione sentenza n. 1404/2018. Disposizione del Commissario ad acta prot. n. 71092 del 21.6.2019 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a), del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 ".

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20, del mese di Luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria, acquisto in data 18 Luglio 2019, la proposta di deliberazione, n. 43 del 18/07/2019, a mezzo posta elettronica certificata, esprime il proprio parere in merito alla proposta di cui sopra, avente ad oggetto: "Giudizio Tar Lecce, r.r. n. 215/2018, Banca Sistema S.p.A. c/ Comune di Salentino. Esecuzione sentenza n. 1404/2018. Disposizione del Commissario ad acta prot. n. 71092 del 21.6.2019 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a), del D.lgs. 18.8.2000, n. 267".

IL REVISORE UNICO

Richiamato, l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- al comma 1, lettera b n. 6), che l'organo di revisione esprima un parere sul riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 43 del 18/07/2019, avente ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio di complessivi **€ 56.714,88** e la relativa documentazione allegata;

premesso che:

- che con decreto ingiuntivo n. 1.667/2016 del 19/06/2016, notificato a questo Ente il 20/06/2016, il Tribunale di Lecce – su ricorso promosso da Banca Sistema S.p.A., ingiungeva a questo Ente di pagare, in favore della ricorrente, nel termine di quaranta giorni alla notifica del medesimo decreto, la somma di € 177.941,88 per mancato pagamento di diverse fatture, aventi ad oggetto forniture relative a cessioni di credito intervenute tra la ricorrente e le società Enel Energia S.p.A., Eni

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0008450 del 23/07/2019 09:21 - ARRIVO

S.p.A. e Hera Comm S.r.l., oltre a interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 del D.lgs. 231/02 e ss. mm. dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo, oltre a spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per spese e in € 2.000,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario e accessori di legge;

- con deliberazione di G.C. n. 81 del 28.7.2016 si conferiva incarico legale all'Avv. Andrea Miano da Guagnano per proporre opposizione avverso il suddetto d.i.;
- che il legale incaricato, acquisito dal Responsabile del settore economico-finanziario, l'elenco delle fatture liquidate e i mandati di pagamento eseguiti con riferimento alle suddette forniture, constatava che alcuni pagamenti erano stati eseguiti in favore di Enel, Heracom e Eni, quali cedenti dei crediti di cui al decreto ingiuntivo in commento e – riferito in merito ai vizi di nullità della notifica del decreto *de quo* con nota PEC del 29.7.2016 (prot. n. 8179/2016) – suggeriva di non procedere immediatamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione e rinviare ogni azione legale all'eventuale successiva mancata rilevazione d'ufficio dei vizi della notifica in questione;
- che alla luce di quanto subito innanzi, questo Ente decideva di non proporre immediatamente opposizione e tentare piuttosto la via del bonario componimento;
- che, anche successivamente alla rinotifica del d.i. *de quo* munito di formula esecutiva in data 7 marzo 2017, non si proponeva di fatto opposizione, giacché questo Ente riteneva di insistere nel tentativo di definire bonariamente la vicenda in commento, evitando ulteriori aggravi di spese e una probabile condanna alla rifusione di quelle processuali in caso di giudizio;
- che con sentenza n. 215/2018, notificata a mezzo PEC il 4 ottobre 2018, il T.A.R. Lecce ordinava a questo Ente di ottemperare e dare integrale esecuzione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce n. 1667/2016, condannandolo altresì alla rifusione delle spese del giudizio;
- che non ottemperando entro il termine anzidetto a causa dell'indisponibilità delle somme ingiunte, veniva perciò nominato il Commissario *ad acta*, Dott.ssa Simona M. Maselli, insediatosi il 13 dicembre 2018, come da relativo verbale acquisito in pari data al prot. gen. n. 14621/18;

vista:

- la nota prot. n. 1.094 del 28.1.2019, a firma della Responsabile del Contenzioso, di riscontro alla richiesta di relazione formulatale dal Segretario Generale per riferire al Commissario *ad acta* sulla vicenda *de qua,* nella quale si riportano i contenuti delle comunicazioni più significative intercorse tra le parti coinvolte, al fine di evidenziare il lavoro degli Uffici comunali e anche gli sforzi compiuti da questa Amministrazione nel tentativo di definire bonariamente la vicenda per cui è causa;
- la nota della Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 8.330 del 18.7.2019, e l'ivi allegata precedente propria comunicazione prot. n. 8.893 del 23.8.2017, di riscontro a una richiesta della Responsabile del Contenzioso in vista dell'apposizione del parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, dalla quale si evince che le ragioni del debito risiedono nella sicura tardiva liquidazione di alcune fatture cedute e nel tardiva emissione dei mandati di pagamento;
- la nota del Responsabile del Settore economico-finanziario prot. n. 8.341 del 18.7.2019, di riscontro alla medesima richiesta del Responsabile del Contenzioso di cui subito sopra, con la quale si rappresenta che le ragioni del debito nei confronti di Banca Sistema si rintracciano nella **tardività con la**

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0008450 del 23/07/2019 09:21 - ARRIVO

quale si è proceduto alla liquidazione delle fatture cedute e, conseguentemente, nella tardiva emissione dei relativi mandati di pagamento;

- l'atto, prot. n. 7.1092 del 21..6.2019, acquisito in pari data al prot. gen. n. 7.226/2019, con il quale il Commissario *ad acta* dispone che il Consiglio comunale riconosca quale debito fuori bilancio le somme ivi indicate per complessivi € 56.714,88 (euro cinquantaseimilasettecentoquattordici/88), chiedendo di rendere immediatamente esecutiva la deliberazione;

onsiderato che il debito da riconoscere è stato quantificato nella proposta in complessive € 56.714,88 (euro cinquantaseimilasettecentoquattordici/88), derivante dalla sommatoria dei seguenti importi:

- € 55.985,32 di cui € 52.465,99 a titolo di interessi sulla sorte capitale, già oggetto di decreto ingiuntivo, del Tribunale di Lecce n. 1.667/2016, ed € 3.519,33 a titolo di spese diritti e onorari liquidati nello stesso decreto ingiuntivo;
- € 729,56 per le spese relative al giudizio di ottemperanza;

visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000 e ss.mm., da parte della Dott.ssa Maria Loredana Mele, del 18/07/2019;
- il parere favorevole di regolarità contabile , espresso ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000, per la copertura finanziaria del Dirigente dott. Stefano Papa in data 18/07/2019;

considerato che si propone di porre l'onere della suddetta spesa di € 56.**714,88**, a carico del Bilancio 2019, dell'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 "Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni";

Esprime, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000,

parere favorevole

sul riconoscimento del debito fuori bilancio complessivo di **€ 56.714,88** ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. fatte salve le determinazioni della Procura preso la Corte dei Conti, cui il provvedimento dovrà essere tempestivamente inviato ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002.

Osservazioni e suggerimenti

Il Revisore Unico rileva che dalla documentazione acquisita, non si evince con chiarezza la motivazione per cui il decreto ingiuntivo non risulta opposto, considerato che ci fossero i presupposti, per fatture mai recapitate e fatture già pagate.
Si rileva altresì, che considerata la indisponibilità alla transazione, si doveva procedere al pagamento dello stesso, decurtato di quanto già pagato, per evitare le ulteriori spese, di interessi e, a seguito del giudizio di ottemperanza presso il TAR.
Per quanto sopra riportato, il Revisore invita l'Ente ad inviare la documentazione relativa al suddetto fuori bilancio, oltre che alla Procura della Corte dei Conti, anche all'organo di valutazione interno per gli opportuni provvedimenti del caso, e per valutare eventuali responsabilità

San Paolo di Civitate 20.07.2019

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni ANCORA

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0008450 del 23/07/2019 09:21 - ARRIVO

Comune di Salice Salentino - Prot. n. 0008450 del 23/07/2019 09:21 - ARRIVO